

3380

3380

n° 6338/05 R.G.
n° 3380 Cron.

ASSEGNATA A SENTENZA
28.3.09

TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE LAVORO -

----- *** -----

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

u

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, [redacted]
[redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 6338/05 R.G.L.,

promossa da

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

ricorrente

contro

SEA SPA, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

resistente

con la chiamata in causa di

PREVAER FONDO PENSIONE, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

terzo chiamato

Oggetto: riconoscimento del diritto al versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19-7-2005, il sig. [REDACTED]

[REDACTED]
convenivano la Sea s.p.a. avanti l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- 1) Accertare il diritto dei ricorrenti ad aderire al Fondo Prevaer;*
- 2) condannare la società convenuta ad inoltrare le domande di adesione, qualora non siano già state inoltrate, ed al versamento della contribuzione mensile per ciascun ricorrente al Fondo Prevaer nella misura prevista dal CCNL 16 marzo 1999 a decorrere dal 1 gennaio 2003 o dalla data di presentazione di ciascuna domanda ove successiva a tale data;*
- 3) condannare altresì la società convenuta al versamento degli interessi di mora calcolati in misura doppia rispetto a quella stabilita per legge.”*

A sostegno di tali domande i ricorrenti, tutti già iscritti al Fondo Pensione Sea, deducevano di aver presentato domanda di adesione anche al Fondo Prevaer e lamentavano il mancato versamento dei contributi a tale ultimo Fondo da parte dell'azienda, la quale ha ritenuto inammissibile la simultanea adesione dei lavoratori tanto al Fondo aziendale che a quello nazionale.

Con memoria di costituzione depositata in data 22-10-2005, si costituiva in giudizio parte resistente, eccependo in via preliminare la cessazione della materia del contendere nei confronti dei ricorrenti [REDACTED] chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande siccome infondate in fatto ed in diritto.

Alle udienze del 2-11-2005, 15-6-2006 e 12-11-2006 il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere, rispettivamente, tra Sea ed i ricorrenti [REDACTED].

All'udienza del 26-1-2006, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del fondo Prevaer a cura dei ricorrenti.

Con comparsa del 10-4-2006 si costituiva Prevaer Fondo Pensione assumendo la legittimità e fondatezza della pretesa azionata dai ricorrenti.

A seguito di riassegnazione del ruolo (con provvedimento presidenziale del 12-9-2007), lo scrivente giudice fissava per discussione l'udienza del 28-3-2008, ed all'esito pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento:

Appaiono, infatti, assolutamente condivisibili le ragioni ostantive alla c.d. "doppia adesione" ai fondi pensione così come esposte da SEA Spa nella propria memoria di costituzione.

La vicenda abbisogna di alcune premesse.

a) Con verbale di accordo stipulato in data 7 dicembre 1989 la Sea s.p.a. e le OO.SS. territoriali prevedevano la costituzione di una Cassa di Previdenza, avente lo scopo di assicurare a tutti i dipendenti della società prestazioni previdenziali integrative rispetto a quelle garantite dall'assicurazione generale obbligatoria; per il finanziamento della Cassa l'accordo prevedeva un contributo del 1% a carico del lavoratore e del 5% a carico della società, da calcolarsi - per 13 mensilità annue - sullo stipendio di fatto di cui all'art. 7 del CCNL 13 marzo 1988 (doc. 1 res.).

b) Con verbale di accordo in pari data, inoltre, si conveniva che l'azienda avrebbe integrato la retribuzione dei lavoratori aderenti alla Cassa di Previdenza dell'importo relativo al contributo dell'1% che gli stessi dovevano versare alla predetta Cassa; era altresì previsto che, per coloro che non avessero aderito alla Cassa, l'azienda avrebbe corrisposto nella retribuzione mensile (per 13 mensilità annue) un importo corrispondente al 5% dello stipendio di fatto di cui all'art. 7 del CCNL 13 marzo 1988 (cioè un importo pari al contributo versato dalla società alla Cassa per i lavoratori a quest'ultima aderenti), depurato dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'azienda (doc. 2).



c) Con successivo accordo aziendale del 29 dicembre 1995 (doc. 3) le parti hanno provveduto ad uniformare alle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 124/93 lo statuto ed il regolamento della Cassa. A tal fine si conveniva, innanzitutto, la suddivisione della Cassa in due diversi enti, cioè un Fondo Pensione (per la previdenza complementare) ed una Cassa Assistenza Integrativa (volta a fornire prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale); il suddetto Fondo (denominato "*Fondo Pensione Dipendenti Gruppo SEA*") è costituito in forma di associazione non riconosciuta ed opera in regime di contribuzione definita (si produce, sub doc. 3 bis, lo Statuto del Fondo).

L'accordo del 29 dicembre 1995 consentiva altresì l'iscrizione al Fondo Pensione anche ai lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993, prevedendo il conferimento al Fondo di una quota di TFR pari al contributo a carico dell'azienda; per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993 l'accordo stabiliva - in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n.124/93 - il conferimento al Fondo dell'intero TFR; anche per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993, infine, era prevista, in caso di mancata adesione al Fondo, l'erogazione nella retribuzione mensile di un importo corrispondente al 5% della retribuzione globale di fatto, depurato dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore.

d) Con il CCNL 16 marzo 1999 (doc. 4) è stata concordata la costituzione di un Fondo Nazionale di un previdenza complementare, denominato "*PREVAER*", destinato ai lavoratori operanti nel settore cui si applica il CCNL medesimo; l'adesione al Fondo comporta una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico dell'azienda pari all'1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore anch'essa pari all'1%, entrambe calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità; in aggiunta, è prevista - per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 - l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando, mentre per i lavoratori assunti in data precedente, o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile al Fondo di una

quota del TFR maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

e) Lo statuto di Prevaer (art. 3) prevede che possano essere soci del Fondo anche *“i lavoratori provenienti da fondi pensione istituiti prima del 15 novembre 1992 ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 124/93”* presso le aziende del settore; costoro *“possono mantenere le contribuzioni aziendali e quelle a carico dei lavoratori dipendenti nella misura prevista dagli accordi aziendali istitutivi dei vecchi Fondi Pensione e successivi accordi modificativi e integrativi”* (cfr. art. 16.2 dello statuto: doc. 5).

f) L’accordo di rinnovo del CCNL prevedeva che l’operatività del Fondo fosse subordinata al raggiungimento di un numero minimo di preiscrizioni pari ad almeno 3.000 unità; con successivo verbale di incontro del 4 marzo 2003 le parti istitutive hanno quindi fissato nel 1 gennaio 2003 la data di decorrenza dell’effettiva operatività del Fondo stesso e, quindi, anche degli obblighi contributivi inerenti (doc. 6).

Ciò premesso, occorre verificare la possibilità di adesione simultanea a più forme pensionistiche complementari collettive.

Tale problema è stato affrontato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che, con documento emesso il 12 novembre 2003, ha manifestato il proprio orientamento sul *“coordinamento di forme pensionistiche collettive aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti”* (doc. 7 res.).

Tale fattispecie si realizza, premette la Commissione, quando risulti operante, per la stessa collettività di lavoratori, una pluralità di forme pensionistiche complementari di carattere collettivo, come accade, ad esempio, in caso di coesistenza tra fondi aziendali e fondi di settore.

In tali casi, qualora i lavoratori chiedano di aderire simultaneamente a più forme pensionistiche complementari collettive, prosegue la Commissione, *“è di tutta evidenza il profilo di criticità che scaturirebbe, dal punto di vista dell’aggravio dei costi che deriverebbe per aziende già dotate di forme pensionistiche complementari, laddove le stesse*

risultassero "inconsapevolmente" coinvolte in processi istitutivi di nuovi fondi negoziali di settore".

Posta in questi termini la questione, la Commissione osserva, innanzitutto, che nel nostro ordinamento di previdenza complementare (decreto legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni), non esistono specifiche preclusioni all'adesione ad una pluralità di fondi pensione; le fonti istitutive dei fondi pensione negoziali sono libere infatti di definire le aree di rispettiva pertinenza, stante la mancanza, nel D. Lgs. n. 124, di un preciso criterio ordinatore delle fonti istitutive e/o di disposizioni che esplicitamente escludano la compatibilità di più forme previdenziali complementari collettive destinate ad uno stesso lavoratore.

Stante la mancanza di disposizioni specifiche, pertanto, la soluzione va ricercata sulla base dei principi generali in tema di rapporti tra disposizioni di contratti collettivi di diverso livello; a questo proposito, l'attuale orientamento giurisprudenziale - espressamente richiamato dalla Commissione - è nel senso che eventuali contrasti tra contratti di diverso livello debbano essere risolti ricercando l'effettiva volontà delle parti, secondo criteri *"incentrati su una lettura logico-sistematica che tenga conto anche della condotta delle parti sociali sia prima che dopo la stipula dei contratti"*.

Sotto questo profilo, la Commissione evidenzia l'opportunità che già negli accordi istitutivi di forme pensionistiche collettive sia contenuta una chiara disciplina delle possibili ipotesi di sovrapposizione di contratti collettivi, in modo da evitare possibili dubbi sulla contrattazione applicabile, sui diritti dei lavoratori e sugli obblighi contributivi gravanti sul datore di lavoro.

In mancanza di siffatte disposizioni, espresse o tacite, di coordinamento - prosegue la Commissione - *"non appare plausibile ritenere che l'intenzione delle parti istitutive, in linea generale, sia quella di ammettere una partecipazione plurima dei datori di lavoro a più di un fondo pensione. Ciò in quanto la doppia partecipazione a forme collettive è evento per così dire "anomalo", attesa la duplicazione degli oneri a carico*



del datore di lavoro che la stessa comporta e l'esigenza che siano, in tal caso, individuate adeguate modalità di coordinamento anche in riferimento alla destinazione del TFR"; l'eventuale cumulo, dunque, può ritenersi operante "solo se espressamente previsto, almeno dalla fonte sopravvenuta", mentre, ove non vi siano espresse clausole di coordinamento e neppure sia desumibile dal complessivo contesto di contrattazione collettiva un'implicita volontà nella direzione della cumulabilità delle forme, deve presumersi l'alternatività dell'adesione.

In pratica - conclude la Commissione - l'accavallamento delle aree dei destinatari si traduce "in una pluralità di offerte che vengono prospettate al lavoratore, il quale, nell'ambito del principio della libertà di adesione, ha facoltà di esercitare l'opzione di scelta tra i diversi fondi ad ambito definito, tutti riferiti al rapporto di lavoro di cui è parte.

Pertanto, salvo che sia rilevabile una diversa volontà delle parti istitutive, risulta oggetto di "presunzione" l'esclusività della partecipazione ad una sola delle forme pensionistiche collettive "offerte" al lavoratore, la cui individuazione è rimessa alla libera scelta dello stesso".

Chiariti così i principi generali applicabili in materia, si rileva che - alla stregua dei suddetti principi - non appare consentita, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, la contemporanea adesione al Fondo Pensione Sea ed al Prevaer.

L'impossibilità di tale pretesa è avallata dalle seguenti osservazioni:

- a) le fonti istitutive dei due fondi in questione non contengono alcuna disposizione - nè espressa, nè tacita - di coordinamento; in particolare, il CCNL 1999, istitutivo del Prevaer, non prevede in alcun modo la possibilità di aderire contemporaneamente a più fondi;
- b) lo statuto di Prevaer prevede che possano essere soci del Fondo i lavoratori "provenienti da fondi pensione istituiti prima del 15 novembre 1992"; tale disposizione statutaria ha un significato diametralmente opposto a quello che pretende di attribuirvi controparte, in quanto, in base al significato letterale delle espressioni utilizzate nella disposizione de qua, i lavoratori "provenienti" da altro fondo sono quelli che

trasferiscono al Prevaer la posizione previdenziale maturata presso altro fondo, del quale pertanto cessano di fare parte, e non già quelli che mantengono una distinta posizione previdenziale presso altro fondo.

Siffatta interpretazione è confermata dal successivo art. 16.2 dello statuto, ai sensi del quale i soci provenienti da altro Fondo Pensione *“possono mantenere le contribuzioni aziendali e quelle a carico dei lavoratori dipendenti nella misura prevista dagli accordi aziendali istitutivi dei vecchi fondi pensione e successivi accordi modificativi e integrativi”* (ovviamente, ove siano migliorative rispetto a quelle previste, in linea generale, per i soci di Prevaer): è evidente che tale disposizione non avrebbe alcun senso se i suddetti lavoratori non trasferissero la propria posizione a Prevaer, ma la mantenessero presso il fondo di originaria iscrizione;

c) nel verbale di incontro del 4 marzo 2003 (doc. 6) le parti istitutive di Prevaer hanno ribadito la volontà *“di pervenire rapidamente alla realizzazione di un unico fondo di previdenza complementare nazionale ... a tal fine si attiveranno per un'integrazione dello stesso con i fondi già esistenti nel settore, avendo anche riguardo alle ulteriori diversificate fattispecie esistenti a livello aziendale”*: ciò significa che il cumulo delle posizioni previdenziali non solo non è previsto, ma neppure è voluto dalla fonte istitutiva di Prevaer;

d) nello stesso verbale di incontro del 4 marzo 2003 le parti istitutive di Prevaer hanno rilevato l'esistenza di un numero significativo di domande di iscrizione al Prevaer medesimo da parte di lavoratori già iscritti ad altro fondo conforme al D. Lgs. n.124/93 ed operante nel settore, ravvisando l'esigenza *“di interventi idonei a risolvere tale criticità”*: ebbene, appare di assoluta evidenza che non si potrebbe in alcun modo parlare di *“criticità”* se la volontà delle parti istitutive fosse stata quella di consentire, in linea generale, l'adesione ad entrambi i fondi;

e) nel suddetto verbale di incontro le parti hanno altresì convenuto di richiedere un parere alla Commissione di Vigilanza circa la possibilità o meno della contemporanea adesione del lavoratore a due fondi

pensione, in assenza di adeguate disposizioni di raccordo tra i due fondi.

Il 18 novembre 2003 la Commissione rispondeva alla richiesta di chiarimenti formulata dalla parti istitutive di Prevaer, trasmettendo alle stesse copia degli "orientamenti" di carattere generale adottati in data 12 novembre 2003, il cui contenuto è stato sopra riportato; in sintesi, la Commissione ribadiva che, *"in presenza di più fondi negoziali aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti si è espresso il convincimento che la regola debba essere, in generale, quella dell'alternatività dell'adesione, salvo che non vi siano nella contrattazione di settore espresse clausole di coordinamento, anche per quanto riguarda la destinazione del TFR, o comunque non sia desumibile dal complessivo contesto di contrattazione collettiva una diversa volontà delle parti istitutive"* (cfr. avv. doc. 22).

Ciò premesso, la Commissione, in considerazione della peculiarità della forma pensionistica complementare aziendale in essere per i lavoratori del gruppo Sea, concludeva affermando che l'interpretazione dell'effettiva volontà delle parti in ordine alle modalità di raccordo tra le due previsioni contrattuali collettive deve essere compiuta *"tenendo presente anche l'esigenza di non creare discriminazioni tra i lavoratori delle medesime società"*.

Ebbene, il ricorso introduttivo non spiega in alcun modo per quale ragione la regola generale dell'alternatività dell'adesione possa in concreto determinare, nel caso di specie, una disparità di trattamento tra i lavoratori delle medesime società; sul punto si deve rilevare che - in realtà - dall'applicazione della suddetta regola generale non deriva alcuna discriminazione, in quanto a tutti i lavoratori del Gruppo Sea è consentito, a propria scelta, l'accesso ad una (e ad una soltanto) delle forme pensionistiche complementari collettive esistenti nel settore; i lavoratori attualmente iscritti al Fondo Pensioni Sea ben possono, ove lo ritengano più conveniente, aderire al Prevaer, trasferendo a quest'ultimo la posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione Sea, così come consentito dall'art. 16 dello Statuto del Fondo aziendale;

f) la differente regolamentazione della contribuzione prevista, rispettivamente, per il Fondo Pensione Sea e per il Prevaer è totalmente irrilevante: non è dato comprendere, infatti, come da tale differente regolamentazione (e, in particolare, dall'asserita natura mista, cioè retributivo-previdenziale, della contribuzione dovuta al Fondo Pensione Sea) possa in alcun modo desumersi, neppure implicitamente, la possibilità della "doppia adesione", trattandosi pur sempre - in entrambi i casi - di forme pensionistiche collettive aventi la medesima finalità;

g) da ultimo si sottolinea che proprio la disciplina della contribuzione dimostra l'impossibilità della contemporanea adesione ad entrambi i Fondi; ciò pare di tutta evidenza, in particolare, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 iscritti al Fondo Pensione Sea (e questo è il caso del ricorrente [redacted]), per i quali l'accordo sindacale del 29 dicembre 1995 (doc. 3) prevede espressamente il conferimento al suddetto Fondo dell'intero TFR maturando, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 124/93: non si vede, infatti, come detti lavoratori possano, al tempo stesso, versare il medesimo TFR anche a Prevaer, secondo quanto stabilito dalla fonte istitutiva di quest'ultimo.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, in conclusione, l'adesione a Prevaer dei lavoratori già iscritti al Fondo Pensione Sea, (come gli odierni ricorrenti) è possibile - ove ricorrano i requisiti richiesti dall'art. 16 dello Statuto (doc. 3 bis) - solo mediante trasferimento al primo fondo della posizione previdenziale maturata presso il secondo; non è invece possibile la simultanea adesione ad entrambi i Fondi, perchè essa: a) non è prevista (e neppure consentita) dalle fonti istitutive dei due Fondi; b) determinerebbe un ingiustificato aggravio di oneri a carico della società datrice di lavoro; e c) determinerebbe, infine, un'irrisolvibile incertezza circa la destinazione del TFR.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura e la complessità delle questioni trattate, per ordinare la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:


dichiara cessata la materia del contendere tra la resistente SEA ed i ricorrenti [REDACTED]

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso e letto nell'udienza del 28 marzo 2008.

IL GIUDICE DEL LAVORO

([REDACTED])



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 15 LUG. 2008

Il CANCELLIERE
Ada Mizzi